



Associazione delle organizzazioni di ingegneria,
di architettura e di consulenza tecnico-economica



CONFINDUSTRIA

Il Presidente

Roma, 16 ottobre 2013
ns. rif.: MCM/prot. n. 208

Gentile
Arch. Accursia CIACCIO
Responsabile del Procedimento
COMUNE DI SCIACCA
3° Settore Cooperazione e Sviluppo Economico
Via Roma, 13
92019 SCIACCA (AG)

e p.c. AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Via di Ripetta, 246
00186 ROMA

Oggetto: Affidamento del servizio relativo alla redazione del Piano Urbano della Mobilità
(PUM) di Sciacca

Gentile Architetto,

in relazione alla gara in oggetto, anche su segnalazione di Associati interessati a partecipare, desidero formulare alcune osservazioni in merito alla richiesta dei requisiti di partecipazione.

Si tratta in primo luogo del paragrafo III.2.3 del bando di gara e dell'articolo 7 lett. c punto 2 del disciplinare di gara, in cui, relativamente alla richiesta di requisiti tecnici, si precisa che "in caso di raggruppamento di imprese, tale condizione dovrà essere posseduta dal raggruppamento nel suo complesso e la mandataria deve possedere, a pena di esclusione, almeno il 60% del fatturato richiesto e ciascuna delle mandanti almeno il 20%".

La clausola, dal momento che fissa per le mandanti una percentuale di possesso del 20% del requisito, non appare conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di servizi di ingegneria e architettura che, all'articolo 261 co. 7 del Dpr 207/2010, prevede che in caso di raggruppamenti temporanei "non possono essere richieste alle mandanti percentuali minime di possesso dei requisiti".

./.

In secondo luogo, all'articolo 7 lett. G del disciplinare di gara, vengono richieste "referenze bancarie rilasciate da almeno due dei principali istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1/9/1993 n. 385, mediante dichiarazione, pena l'esclusione. In caso di raggruppamento/consorzio/GEIE, tale obbligo va esteso ad ogni componente dell'eventuale RT".

Va rilevato che la richiesta di almeno due referenze bancarie appare una ingiustificata limitazione della partecipazione alla gara. In proposito il Tar Campania (sentenza 18/05/2006 n. 4406) ha definito "la presentazione di pluralità di referenze bancarie un appesantimento inutile ed eccessivo non fornendo in concreto alla stazione appaltante maggiori garanzie rispetto ad un'unica referenza. Né la richiesta di almeno due referenze bancarie può ritenersi imposta dalla normativa di settore per il semplice fatto che nelle relative disposizioni viene adoperata l'espressione "idonee referenze bancarie" al plurale, trattandosi di formula generica che intende essenzialmente mettere in rilievo la qualità della referenza piuttosto che la sua quantità. L'irragionevolezza e l'inutilità della clausola in questione ne determinano l'illegittimità". Sul punto anche il Consiglio Stato, (sez. V, 23 giugno 2008, n. 3108), facendo riferimento alla sentenza del Tar Lazio n. 3874 del 3 maggio 2007, ha affermato che la presentazione di idonee referenze bancarie comprovate dalla dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati non può considerarsi quale requisito "rigido", dovendosi conciliare l'esigenza della dimostrazione dei requisiti partecipativi con il principio della massima partecipazione alle gare di appalto, con conseguente necessità di prevedere dei temperamenti rispetto a quelle imprese che non siano in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze indicate.

Inoltre la clausola nella parte in cui estende l'obbligo di presentazione di referenze bancarie ad ogni componente del raggruppamento è illogica e limita ingiustificatamente la partecipazione soprattutto di professionisti e piccole strutture. Infatti, secondo una delibera dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (17 gennaio 2007, n. 3) la presentazione da parte del solo mandatario delle referenze bancarie assolve la dimostrazione del requisito, tenuto conto che il raggruppamento si qualifica dimostrando cumulativamente il possesso dei requisiti richiesti per il singolo partecipante.

Alla luce di quanto esposto, Le sarò inoltre grato se vorrà valutare l'opportunità di una urgente modifica delle clausole indicate negli atti di gara, al fine di adeguare gli atti alla normativa vigente, consentire la più ampia partecipazione ed evitare possibili contenziosi.

Nel ringraziarLa per l'attenzione riservata a questa mia, rimango in attesa di un cortese e urgente cenno di riscontro.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Patrizia Lotti".

Ing. Patrizia Lotti